



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 14/10/2019

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.2 PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'AMBITO DI TRASFERIMENTO "T".

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **Ottobre** alle ore **20:15**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
GIATTI DOMENICO	Sindaco	X	
MECCHIA STEFANO	Vice Sindaco	X	
CIMENTI NICOLA	Assessore	X	
PETRIS SILVIA	Assessore	X	
DAMIANI PAOLO	Assessore	X	

5

0

Assiste il **Segretario Comunale** dott.ssa **Paola Bulfon**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Domenico Giatti** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti scritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 01.04.2019, prot. n. 4037, da parte del Sig. Nagostinis Mario, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "Nagostinis srl", con sede in Villa Santina, Piazza Venezia, n. 21, tendente ad ottenere l'approvazione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T" di un'area ubicata in viale della Repubblica – Via Divisione Julia;

RICORDATO che l'art. 11 del D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;

RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e s.m.i.;

DATO ATTO che la L.R. 16/2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", in vigore dal 13.12.2008, all'art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

PRESO ATTO che tale articolo, tra l'altro, stabilisce che:

- per le finalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l'Autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico, l'Autorità procedente è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e l'Autorità competente è la Giunta Comunale;

- sono considerate piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, come definite dalla L.R. n. 5/2007 e le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti stabiliti dall'art. 63, comma 5, della L.R. n. 5/2007;

- per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti di cui all'allegato I della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente;

RIBADITO che tale valutazione spetta all'autorità competente, individuata all'art. 4 della L.R. n. 16/2008, nell'organo della Giunta Comunale;

VISTO il progetto di variante n. 2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T", e costituito dai seguenti elaborati redatti dal geom. Valter Marcon e dall'ing. Pierangelo Romanin con studio in Tolmezzo:

- Relazione;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.;
- Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;
- Zonizzazione;
- Planimetria generale;

PRESO ATTO che dalla relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (V.A.S.) si evince che, con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, la presente variante al P.A.C. non determina effetti significativi sull'ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività delle modificazioni, non si ritiene necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione comunale;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 contenente "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)";

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l'art.4 della Legge Regionale n. 16 del 12.12.2008;

VISTO il Decr.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 22.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra l'altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int.;

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56 del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);

VISTA la deliberazione della G.C. n. 60 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è, tra l'altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, e si è provveduto all'istituzione e pesatura della Posizioni Organizzative;

VISTI i provvedimenti del Sindaco del Comune di Villa Santina dd. 01.07.2016, prot. n. 8384 e dd. 04.01.2018, prot. n. 98, con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;

VISTO il provvedimento di data 28.05.2018, prot. n. 6093 del Commissario del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO il decreto n. 06/2019 dd. 10.06.2019, prot. n. 7521 del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione Organizzativa, fino alla naturale scadenza del 31.12.2019 delle sopra citate convenzioni;

VISTI ed acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di prendere atto che il progetto di variante n.2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T" è comprensivo anche della Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura VAS, redatto sulla base dei criteri fissati nell'allegato I del D. Lgs. n. 4/2008, dalla quale risulta che:

- la presente variante n.2 al P.A.C. non determina effetti significativi sull'ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

2. di dare atto, altresì, che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica del presente strumento urbanistico ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2008, il proponente è il Sig. Nagostinis Mario nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "Nagostinis srl", con sede in Villa Santina, Piazza Venezia, n. 21, l'Autorità procedente è la Giunta Comunale/il Consiglio Comunale e l'Autorità competente è la Giunta Comunale;

3. di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nella Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura VAS, così come redatta dal geom. Valter Marcon e dall'ing. Pierangelo Romanin con studio in Tolmezzo;

4. di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione Comunale;

5. di valutare che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante in esame non risultano avere effetti significativi sull'ambiente;

6. di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 16/2008;

Con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente